

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

###

in ### di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott.ssa
###ssa ### G.A. Relatore ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1119 del ruolo
generale dell'anno 2024, fissata per la decisione all'udienza del
31/03/2026, ### con l'Avv. ### ed elettivamente domiciliato in
VIA ### - ### -Appellante

CONTRO

e ### con l'Avv. ### ed elettivamente domiciliati in ###
12 - ### -APPELLATI ### & C. S.n.c., ### e L'### - con Avv.
ed elettivamente domiciliati in ### - ### -APPELLATI ###
S.p.a. - con l'Avv. ### ed elettivamente domiciliata in ### 2 -
-###

AVVERSO

la Sentenza del Tribunale di ### n. 863/2024, depositata il ###

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle
conclusioni

LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott.
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle
parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così
deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

conveniva in giudizio ### & C. s.n.c., nonché i soci
illimitatamente responsabili di quest'ultima, ### e L'###
chiedendo - accertata la responsabilità extracontrattuale dei
convenuti, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. - la condanna degli
stessi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti in relazione agli effetti di un incendio sviluppatosi in data
presso la propria abitazione in ###, ### n. 6, che

coinvolgeva la copertura e i locali sottotetto del fabbricato residenziale condominiale e che si sviluppava all'interno della mansarda di proprietà della società ### & C. s.n.c. e che ### occupava insieme alla moglie ### A causa della gravità dell'incendio, le sei unità immobiliari poste al primo piano dell'edificio, fra cui l'appartamento di proprietà dell'attore, venivano dichiarate inagibili dal Comune di ### con ordinanza n. 86 del 17.12.2016, tanto che l'attore, il cui appartamento risultava completamente distrutto, a far data dal 31.12.2016 aveva dovuto affittare un appartamento in cui trasferirsi con la propria famiglia, pagando un canone di locazione mensile pari ad € 500,00, sostenendo interamente il costo del nuovo mobilio e dei beni di prima necessità.

In particolare, l'attore deduceva che l'incendio era scaturito dall'immobile in cui abitavano, in virtù di contratto di comodato gratuito, i coniugi ### - ### e che dal rapporto dei ### del ### emergeva la prova della responsabilità colposa dei predetti convenuti, in quanto l'incendio si era sviluppato nella cabina armadio (piena di materiale combustibile), all'interno della quale passava il tubo di evacuazione di una stufa a pellet (asseritamente in uso durante l'incendio) ed al cui interno era installata la centralina dell'impianto di allarme.

Pertanto, deducendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. sia della società ### & C. e dei soci illimitatamente responsabili, in quanto proprietaria dell'immobile, sia dei predetti coniugi, quali custodi e residenti nell'immobile, chiedeva il risarcimento di € 50.401,60, a titolo di danni patrimoniali, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.

Si costituivano in giudizio ### e ### domandando il rigetto della domanda attrice e chiamando in causa ### S.p.A., in virtù della polizza "ProTetto" n. 1/2545/148/73376065, stipulata in data ###.

Si costituivano, altresì, la ### & C. s.n.c., nonché i soci ### e L'### deducendo la propria carenza di legittimazione passiva e domandando il rigetto della domanda attorea.

Infine, si costituiva ### S.p.A., domandando il rigetto della domanda proposta da parte attrice; in via subordinata, il rigetto

della domanda di manleva assicurativa avanzata da ### e ### per inoperatività della garanzia assicurativa ed, in via ulteriormente subordinata, la limitazione della polizza entro il massimale di € 150.000,00 e previa applicazione della franchigia di € 250,00.

All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale rigettava le domande di parte attrice, che condannava alle spese di lite in favore di tutte le altre parti in causa.

Riteneva, infatti, il primo Giudice, che a fondamento della propria pretesa, l'attore aveva prodotto il rapporto dei ### del ### nel quale veniva evidenziato che "dato l'alto livello di distruzione non si riscontravano tracce oggettive in merito all'innescò, ma si presume che l'incendio si sia sviluppato in modo accidentale nella cabina armadio della mansarda, piena di materiale combustibile (vestiti, arredi vari), dove giunti sul posto si rilevava la concentrazione delle fiamme. Si rilevava altresì nella cabina armadio la presenza di un tubo di evacuazione fumi di una stufa a pellet installata al piano inferiore ed in uso in quel momento, nonché la centralina di un impianto di allarme ed altre utenze elettriche, uniche fonti di innescò presenti, tali da far configurare un evento di tipo colposo".

Tuttavia, dall'analisi di tale rapporto, che risultava vago e fondato su presunzioni del tutto disancorate da specifici elementi fattuali, non emergeva neppure con alto grado di probabilità la prova che l'innescò dell'incendio fosse avvenuto all'interno dell'abitazione occupata dai convenuti ### e ### ed a causa degli stessi, né risultavano idonee, in tal senso, le prove testimoniali dedotte da parte attrice, in quanto i ### del ### indotti nulla potevano aggiungere rispetto a quanto verbalizzato nel rapporto.

Di conseguenza, il Tribunale riteneva che l'attore non avesse assolto l'onere probatorio su di lui incombente e, pertanto, la sua domanda non poteva essere accolta.

§ Avverso tale pronuncia proponeva appello ### insistendo per l'accoglimento delle proprie istanze risarcitorie ed istruttorie.

Si costituivano in giudizio ### & C. S.n.c., ### L'### ed ### S.p.a., tutti concludendo per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza; in via subordinata, inoltre, in caso di

accoglimento della domanda risarcitoria, i coniugi ### chiedevano la condanna di ### in manleva, mentre, al contrario, ### chiedeva rigettarsi detta richiesta, ovvero, in via ulteriormente subordinata, che la medesima ### fosse tenuta a tenere indenne gli assicurati entro il massimale di € 150.000 e previa applicazione della franchigia di € 250,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo l'appellante contesta le conclusioni cui è giunto il primo Giudice, asserendo che dal rapporto redatto, e depositato in causa, dai ### del ### emerge chiaramente che l'incendio si è propagato dall'abitazione occupata da ### e ### in quanto l'alta concentrazione delle fiamme era individuato nella cabina armadio dove vi era la presenza di materiale altamente combustibile, un tubo di evacuazione dei fumi della stufa a pellet, la centralina di un impianto di allarme ed altre utenze elettriche uniche fonti di innesco presenti, prova, che poteva essere maggiormente confermata qualora fossero state ammesse le prove orali richieste. Infine, l'appellante impugna la Sentenza perchè non avrebbe tenuto conto di quanto dichiarato da ### ni spa, ovvero la inoperatività della garanzia assicurativa, così che non si comprende il motivo per il quale ### sia stato anche chiamato a rifondere le spese legali dell'assicurazione chiamata dai convenuti. ### è infondato per due ordini di ragioni: 1) la prima riguarda l'an del sinistro, mancando totalmente la prova della responsabilità dell'incendio.

Il Verbale dei ### del ### oltre ad esprimere una mera ipotesi dichiaratamente presuntiva e priva di riscontri oggettivi ("dato l'alto livello di distruzione non si riscontravano tracce oggettive in merito all'innesco, ma si presume che l'incendio si sia sviluppato in modo accidentale nella cabina armadio della mansarda, piena di materiale combustibile"), non spiega in alcun modo il motivo, la causa dell'incendio, il che è, invece, indispensabile ai fini dell'accertamento giudiziale della responsabilità.

Infatti, se l'incendio si fosse sviluppato per colpa dei coniugi ### ne dovrebbero rispondere questi ed, eventualmente, la loro ### assicurativa in manleva, mentre se la causa fosse attribuibile ai

proprietari dell'immobile (ad es. un corto circuito causato dalla difettosità dell'impianto elettrico), ne dovrebbero rispondere gli altri convenuti, con esclusione dei coniugi ###, allo stato degli atti, di stabilire - oltre all'origine certa dell'incendio - le responsabilità nella causazione dello stesso, rende impossibile pervenire ad una pronuncia di condanna: "Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento" (Cass. n. 12760/2024).

Questo rende del tutto irrilevante la prova testimoniale richiesta dall'attore, in quanto, come già rilevato dal Tribunale, i ### del ### intervenuti nulla avrebbero potuto aggiungere a quanto già riferito nel proprio verbale di intervento, non avendo accertato né l'esatto punto di innesco, né la causa dell'incendio.

Ciò sarebbe stato possibile solo laddove si fosse proceduto ad un ### tecnico preventivo nell'immediatezza dei fatti, da cui si sarebbero potuti ricavare i dati essenziali per stabilire l'origine del rogo e la causa dello stesso. ### di certo non esperibile oggi, ad oltre 10 anni dal sinistro e dopo la ristrutturazione degli appartamenti interessati dallo stesso.

Ma di tale carenza l'appellante può dolersi solo con sé stesso.

In proposito, per mera completezza, vale rilevare che ### ha prodotto, in primo grado, la relazione tecnica con allegato fotografico redatta dal proprio perito fiduciario geom. ### (### n. 1 fascicolo ### - peraltro mai contestata dall'appellante - secondo il quale esistono numerosi elementi per affermare che l'incendio non si propagò dall'immobile ### o che, quanto meno, non era possibile individuare con certezza il punto di innesco

dell'incendio, con conseguente infondatezza dei giudizi presuntivi dei ### del ### 2) La seconda ragione è rinvenibile nel fatto che, come risulta dalla documentazione in atti, il ### all'epoca dei fatti, era titolare di una polizza multirischi abitazione n. ### con ### (### n. 4 fascicolo ###, in forza della quale ha ottenuto un indennizzo di € 79.650, dei quali € 13.668 per il contenuto del fabbricato e per il mancato godimento dello stesso, ed € 65.982 per il danno al fabbricato, come risulta dall'atto di accertamento del danno, dalla quietanza e dal successivo bonifico in data ### (### n. 5 fascicolo ###, effettuati da ### che poi si è surrogata nei diritti dell'assicurato ex art. 1916 c.c., chiedendo il relativo rimborso ad ### Inoltre, dal medesimo atto di accertamento del danno risulta che il ### era anche titolare di un'ulteriore polizza assicurativa stipulata con ### sia per il danno al proprio fabbricato che per il mancato godimento dello stesso, la quale, per quanto scritto nella quietanza ### avrebbe provveduto a risarcire la quota di danno eccedente. Ne deriva che l'appellante ha già riscosso un risarcimento maggiore di quello richiesto nel presente giudizio, per il medesimo danno. E poiché, come è pacifico in Giurisprudenza, "### assicurative e risarcimento del danno assolvono ad un'identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convivere: la percezione dell'indennizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non può essere più preteso, né azionato" (ex multis Cass. Civ. SS. UU. n. 12565/2018), non sarebbe stato, comunque, possibile procedere ad un ulteriore risarcimento in questa sede, in quanto lo stesso avrebbe costituito una locupletazione del danno, ovvero un indebito arricchimento del danneggiato, risultando, peraltro, infondata ogni altra richiesta risarcitoria relativa al danno non patrimoniale, atteso che, a tacer d'altro, il ### non ha, non solo provato, ma nemmeno indicato la data in cui sarebbe rientrato nell'immobile dopo l'incendio, né i lavori di ripristino e ristrutturazione che erano stati realizzati sullo stesso, non risultando, agli atti, la prova di alcun altro tipo di danno riconducibile al sinistro, che non sia stato già ampiamente indennizzato. Infondata, infine, anche la doglianza relativa alla

condanna alle spese di lite della terza chiamata, essendo pacifico che l'onere del rimborso grava su chi ha dato causa all'intervento del terzo, in base alla previsione normativa dell'art. 91 c.p.c.: "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. n. 6144/2024). Poiché, nel caso di specie, la chiamata in causa della ### era fondata e legittima, in quanto la polizza sottoscritta da ### era perfettamente operante, sia pure con alcune limitazioni rispetto ai danni richiesti, le spese sostenute dalla ### terza chiamata sono state correttamente poste a carico dell'attore, stante l'infondatezza della domanda risarcitoria. In definitiva, l'appello non merita accoglimento. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono quantificate secondo il valore indeterminabile dichiarato nell'atto di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### & C. S.n.c., ### L'### ed ### S.p.a., avverso la Sentenza del Tribunale di ### n. 863/2024, così dispone: A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.

B) ### al pagamento delle spese del grado in favore di tutti gli appellati, che liquida in complessivi € 5.000 per ### e ### € 5.000 per ### & C. S.n.c., ### e L'### ed € 5.000 per ### S.p.a., somme cui andranno aggiunti rimborso forfettario, IVA e ### come per legge.

C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante,

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.